

l'onorevole Auteri-Berretta, per dichiarare se sia, o no, sodisfatto.

AUTERI-BERRETTA. Io debbo ringraziare a mio nome, e a nome anche dell'altro interrogante, l'onorevole De Felice, il sottosegretario di Stato per gli schiarimenti che ci ha dati intorno a quel servizio marittimo che ha per obbiettivo l'esportazione delle merci in Levante, e specialmente degli agrumi. L'onorevole sottosegretario di Stato ha detto che la Navigazione generale si trova in piena regola col suo capitolato, quando fa approdare a Catania quei vapori di grosso tonnello che sono stabiliti in contratto; però ha tralasciato una circostanza di fatto intorno alla quale richiamo la sua attenzione e che si riferisce allo spazio. Siccome Catania è l'ultimo porto toccato dai vapori addetti alla linea di Levante, non sempre vi è disponibile per gli agrumi lo spazio che il contratto impone: tanto che la stessa Navigazione generale ha dovuto supplire in qualche caso con un vapore straordinario; ciò che non rimuove gli inconvenienti molteplici che derivano dall'immagazzinamento che bisogna fare degli agrumi e dalla loro mancata esportazione.

Io ammetto dunque, come ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato, che la Società di Navigazione generale si trovi in regola col contratto che ha col Governo; ma quando i vapori, grossi o piccoli che siano, arrivano a Catania con gli spazi già occupati, capirà bene l'onorevole sottosegretario di Stato che il danno del commercio è enorme, e che a questo inconveniente si deve assolutamente in qualche modo provvedere. E intanto ringrazio l'onorevole sottosegretario di Stato delle spiegazioni che mi ha voluto favorire.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORELLI-GUALTIEROTTI, *sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi*. Assicuro l'onorevole interrogante che l'inconveniente che a Catania un vapore sia giunto con una disponibilità di spazio minore di quella prescritta, non consta che sia avvenuto più che una sola volta: ed in quella noi abbiamo severamente richiamata la Società di Navigazione generale a mantenere per Catania lo spazio di 950 metri cubi, come è stabilito per contratto. Assicuro pure l'onorevole interrogante che, anche per l'avvenire, applicheremo in ogni caso le sanzioni del contratto.

PRESIDENTE. Così è esaurita questa interrogazione. Segue ora una interrogazione dell'onorevole Berenini al presidente del Consiglio, ministro dell'interno...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole presidente, io debbo invocare, a proposito di questa interrogazione, le disposizioni dell'art. 115 del regolamento e pregare lei di rimandare l'interrogazione in principio della seduta di domani.

BERENINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BERENINI. Io acconsento a questo differimento: tanto più che la interrogazione da me presentata ha una grande importanza specialmente per la contro-interrogazione presentata dall'onorevole Faelli che non è oggi presente. Io sarò quindi tanto più lieto se domani l'onorevole Faelli sarà presente e svolgerà in contraddittorio la sua interrogazione.

PRESIDENTE. Allora l'interrogazione dell'onorevole Berenini è differita a domani.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Fiamberti al ministro guardasigilli « per sapere se e quando intenda presentare il disegno di legge diretto ad estendere al pubblico ministero presso la Cassazione l'esonero dal presentare conclusioni nelle cause civili ».

Questa interrogazione era collegata con un'altra dell'onorevole Manna allo stesso ministro di grazia e giustizia; « se sia vero che egli intenda presentare un disegno di legge per esonerare il pubblico ministero presso la Cassazione dal presentare conclusioni nelle cause civili ». Ma poichè gli onorevoli Fiamberti e Manna non sono presenti queste interrogazioni s'intendono ritirate.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Morgari al ministro delle finanze « circa l'interpretazione restrittiva - ledente i diritti del personale - che l'amministrazione della finanza dà a tre articoli della legge 16 giugno 1904, che sono: a) l'articolo 1° il quale garantisce la pensione a tutti, senza eccezione, gli operai e le operaie delle Manifatture tabacchi che si trovavano in servizio il giorno 30 settembre 1899, mentre l'amministrazione esclude da quel regime di pensione gli operai e le operaie già in servizio a quella data ma che si trovavano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza; b) l'articolo 2° che dichiara come tempo utile per il diritto a pensione la somma dei successivi periodi di servizio prestati sotto qualunque forma e classifica, mentre l'amministrazione ne esclude gli anni precedenti ai 15 per le